

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) SCADENZA VERSAMENTO SALDO (16/12/2015)

LA SECONDA RATA IMU ANNO 2015, da versare **entro il 16 dicembre 2015**, va calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate per il 2015 a conguaglio di quanto già versato a giugno.

Si ricorda che non sono dovuti versamenti a titolo di IMU per importi fino a € 12,00. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

ALIQUOTE ANNO 2015 (Aliquote approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 27/07/2015)

Tipologia	Aliquota/ detrazione
Abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	4,00 per mille
Altri immobili e aree edificabili	10,6 per mille
Unità abitative e relative pertinenze date in uso gratuito ai parenti in linea retta di 1° grado (figlio/padre) ¹	9,6 per mille
Detrazione d'imposta per abitazione principale (solo cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze	€. 200,00

CHI DEVE PAGARE L'IMU NELL'ANNO 2015

- i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati, aree fabbricabili situati nel territorio comunale.
- i locatari finanziari in caso di *leasing*;
- i concessionari di aree demaniali;
- l'amministratore per gli immobili in multiproprietà.
- **L' IMU per l'anno 2015 sull'abitazione principale, relative pertinenze ed immobili ad essa equiparati è dovuta esclusivamente per i proprietari di fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9.**

QUALI IMMOBILI NON PAGANO L'IMU

- Non sono assoggettati al pagamento dell'IMU:
- le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, se accatastate nelle categorie A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7. Per le unità immobiliari equiparate per legge o da regolamento comunale all'abitazione principale si consulti il sito internet comunale;
 - gli immobili posseduti dallo Stato e gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola;
 - i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice (c.d. "beni merce"), a condizione che non siano affittati;
 - gli altri immobili previsti dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D. Lgs. 504/1992;

COME PAGARE

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali indicando il codice catastale del Comune (D847) e i vari codici tributo previsti per l' IMU.

COSA SAPERE

- Per il calcolo dell'imposta dovuta il contribuente può:
- rivolgersi al CAF, STUDI PROFESSIONALI
 - utilizzare l'apposito applicativo messo a disposizione sul sito internet del Comune <http://www.comune.gaggio-montano.bo.it> (servizi on line/sportello IMU/calcolo IMU 2015)

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Tributi del Comune – responsabile di istruttoria BACCI TANIA - ovvero consultare il sito <http://www.comune.gaggio-montano.bo.it>

Il Funzionario Responsabile IMU
F.to Loretta Palmieri

ORARI UFFICIO TRIBUTI

Martedì Giovedì e Sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30 su appuntamento
e-mail imu.gaggio@cosea.bo.it Tel 0534/38003 int. 2 int. 1 Fax 0537/37666

¹ Se non già presentata per l'anno 2014, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta è necessario presentare apposito modulo di autocertificazione entro il 16 dicembre 2015. Il modulo è stato predisposto dall'Ufficio Tributi ed è scaricabile dal sito internet del comune www.comune.gaggio-montano.bo.it (servizi on-line/modulistica)